

PROTEZIONE DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE DOPO IL “DECRETO CAIVANO”: QUADRO NORMATIVO VIGENTE E ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. *Decreto Caivano*), ha introdotto misure finalizzate al contrasto del disagio giovanile e alla tutela dei minori, includendo specifiche disposizioni riferite all'utilizzo degli strumenti digitali. Il presente contributo analizza il quadro normativo attualmente vigente in materia di protezione dei minori in ambito digitale, con particolare attenzione agli obblighi oggi effettivamente applicabili agli operatori economici.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Inquadramento generale e finalità dell'intervento normativo

Il Decreto Caivano si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione istituzionale verso i rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei minori, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e promuovere un uso più consapevole dei dispositivi e dei servizi digitali.

L'intervento normativo non introduce una disciplina organica e autonoma della sicurezza digitale dei minori, ma si innesta su un quadro già esistente, nazionale ed europeo, operando attraverso uno specifico rafforzamento degli obblighi informativi a carico dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica.

2. Le principali disposizioni del Decreto Caivano in materia di protezione digitale dei minori: obblighi per produttori e fornitori

Le previsioni più direttamente riferibili all'ambito digitale sono contenute nell'articolo 13 del decreto-legge n. 123/2023, come modificato con la legge di conversione n. 159 del 13 novembre 2023.

Il comma 2 dell'art. 13 stabilisce che i **produttori**, all'atto dell'immissione sul mercato di dispositivi di comunicazione elettronica, assicurino che i sistemi operativi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

Tale previsione ha tuttavia **natura meramente programmatica** e non risulta, allo stato, idonea a fondare obblighi tecnici immediatamente cogenti in capo ai produttori. La norma non è accompagnata da una disciplina attuativa, né da un apparato sanzionatorio o da un coordinamento espresso con la normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza dei prodotti e libera circolazione delle merci.

Al medesimo comma 2, il legislatore prevede che i **fornitori** di servizi di comunicazione elettronica, disciplinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche, assicurino la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi.

La previsione mira a garantire che, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche dei dispositivi utilizzati, l'utente possa accedere a strumenti idonei a limitare o controllare l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Il comma 3 dell'art. 13 introduce un **obbligo informativo specifico** a carico dei **produttori** di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia.

In particolare, i produttori sono tenuti a informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. L'adempimento può essere assicurato mediante diverse modalità, tra cui l'inserimento di un foglio illustrativo nella confezione di vendita o l'apposizione di un supporto adesivo sulla confezione.

L'obbligo informativo deve essere assolto **entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge** (termine che, ad oggi, risulta già decorso).

È importante sottolineare che tale obbligo:

- attiene alla **correttezza e trasparenza dell'informazione resa all'utente**;
- non implica, di per sé, l'introduzione di requisiti tecnici di conformità del dispositivo;
- non presuppone l'integrazione di un sistema di controllo parentale proprietario da parte del produttore.

L'adempimento richiesto consiste quindi nel rendere chiara all'utente la **possibilità di utilizzare strumenti di controllo parentale**, ove disponibili nell'ecosistema tecnologico di riferimento, evitando comunicazioni ambigue o rappresentazioni che possano indurre a ritenere che la protezione dei minori sia automatica o incorporata nel dispositivo.

3. Ambito soggettivo: chi è il “produttore”

Viste le finalità di tutela dei minori quali consumatori di beni e servizi digitali, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, si dovrebbe ritenere che la nozione di produttore vada intesa secondo la definizione contenuta nel Codice del consumo, art. 3, lett. d), dunque *“il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”*.

4. Adempimenti ed accorgimenti oggi rilevanti per gli operatori economici

Alla luce del quadro normativo vigente, gli adempimenti ed accorgimenti oggi concretamente rilevanti per gli operatori economici possono essere così sintetizzati:

- corretta informazione dell'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale;
- evitare *claim* o rappresentazioni



che inducano a ritenere che il dispositivo offra una protezione dei minori, anche quando tale protezione non sia effettivamente esistente, e ciò al fine di evitare che siano offerte ai consumatori informazioni non veritiere o che possano orientare la scelta verso un prodotto sulla base di caratteristiche non realmente possedute;

- monitoraggio dell'evoluzione normativa e regolatoria, nazionale ed europea, in materia di tutela dei minori in ambito digitale.

5. Coordinamento con il quadro normativo europeo e con la disciplina dei servizi digitali

Le disposizioni introdotte dal Decreto Caivano in materia di tutela dei minori in ambito digitale si collocano all'interno di un contesto regolatorio più ampio, fortemente influenzato dall'evoluzione della normativa europea sui servizi digitali.

In particolare, il quadro di riferimento è oggi rappresentato dal Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* – DSA), che attribuisce un ruolo centrale alla protezione dei minori nell'erogazione dei servizi digitali, imponendo agli intermediari obblighi di diligenza proporzionati ai rischi connessi ai contenuti e ai servizi offerti. Il DSA richiede, tra l'altro, che le piattaforme online adottino misure adeguate per garantire un elevato livello di tutela dei minori, evitando pratiche che possano incidere negativamente sul loro sviluppo fisico, mentale o morale. Sebbene il Decreto Caivano non costituisca attuazione diretta del DSA né introduca obblighi sovrapposti a quelli previsti dal regolamento europeo, le due discipline risultano accomunate da una medesima impostazione di fondo, volta a rafforzare la responsabilizzazione degli operatori e a promuovere un ambiente digitale più sicuro per i minori.

In tale prospettiva, le misure di carattere informativo previste dall'art. 13 del Decreto Caivano possono essere lette come strumenti di accompagnamento e sensibilizzazione, destinati a integrarsi con gli obblighi già previsti a livello europeo per i fornitori di servizi digitali e di comunicazione elettronica.

6. Conclusioni

Il Decreto Caivano rafforza l'attenzione del legislatore verso la tutela dei minori anche in ambito digitale, ma non introduce, allo stato, nuovi **obblighi tecnici** immediatamente cogenti per i produttori di dispositivi.

Gli adempimenti oggi richiesti si collocano prevalentemente sul piano della **trasparenza informativa** e della **correttezza delle comunicazioni verso l'utente**.

Per gli operatori economici, l'approccio corretto consiste quindi nell'adeguare le proprie informative e comunicazioni, mantenendo un presidio costante sugli sviluppi regolatori futuri, senza anticipare adempimenti non ancora previsti dal quadro normativo vigente.

Riproduzione riservata ©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo